

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

	PAG.		PAG.
ALMIRANTE: Sistemazione dei sottufficiali di carriera continuativa delle legioni libiche della M. V. S. N. (5130) . . . . .	29534	GRAMMATICO e D'AGOSTINO: Assistenza protetica ed ospedaliera ai mutilati per servizio nella provincia di Trapani. (5671) . . . . .	29541
ALMIRANTE: Prestazioni di impresari edili per conto del Genio Civile (Ventimiglia). (5360) . . . . .	29534	GUADALUPI: Collocamento in pensione del Signor Giuseppe Fantone. (5551) . . . . .	29541
ALMIRANTE: Arresto del cittadino italiano Eraldo Pintori a Bucarest. (5679) . . . . .	29535	LACONI: Costruzione di un campo di aviazione e di 60 casermette a Decimo (Cagliari) e al lago Barataz (Sassari). (5430) . . . . .	29542
BALDASSARI: Riscossione della pensione da parte dei pensionati di Roma. (5685) . . . . .	29535	MAROTTA: Trattamento economico e previdenziale ai capi operai forestali (5446) . . . . .	29542
BARES: Danni arrecati e requisizioni disposte dalle forze armate jugoslave. (5562) . . . . .	29536	MICHELI: Ricostruzioni di chiese ed istituti di beneficenza danneggiati dalla guerra nella regione Umbra. (5346) . . . . .	29543
BERNIERI: Competenze arretrate agli ex dipendenti degli enti economici di agricoltura. (5365) . . . . .	29536	NATALI e FABRIANI: Espropriazione di terreni per la costruzione del campo di aviazione militare nella Valle dell'Aterno e reintegro nel possesso agli ex proprietari (già orale). (2203) . . . . .	29543
BIAGIONI: Giornalieri assunti dopo la liberazione dal Genio Civile. (5611) . . . . .	29536	PERLINGERI: Cappellani militari delle carceri. (5453) . . . . .	29544
CAPALOZZA: Sistemazione di 13 «cavernicoli» delle grotte capitoline. (5553) . . . . .	29537	RESCIGNO: Completamento dell'acquedotto consorzio dei comuni di Monte San Giacomo e Sassano (Salerno). (5609) . . . . .	29544
CAPALOZZA: Riattivazione del tratto ferroviario Fossombrone-Urbino. (5555) . . . . .	29537	SEMERARO SANTO: Cooperativa tra lavoratori della piccola pesca di Fasano, (Torre Canne-Brindisi). (5490) . . . . .	29544
CAPALOZZA: Liquidazione delle competenze all'ex personale dell'U. N. S. E. A. (5593) . . . . .	29538	SILIPO: Istituzione di un servizio automobilistico Catanzaro-Crotone. (5498) . . . . .	29545
COLI: Ricostruzione del tratto ferroviario Fossombrone - Fermignano - Urbino. (5547) . . . . .	29539	SULLO: Sistemazione degli ex appartenenti alle disciolte legioni libiche. (5295) . . . . .	29546
COLITTO: Riparazione della casa comunale e degli arredi scolastici di Petroranello del Molise. (Campobasso). (5472) . . . . .	29539	TRIMARCHI: Manutenzione e sistemazioni stradali per allacciare i comuni alle strade statali con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno e sul bilancio dei lavori pubblici. (5525) . . . . .	29547
COSTA: Mancata liquidazione della indennità di occupazione di un immobile urbano in Adria (Rovigo). (5538) . . . . .	29540	TROISI: Assistenza protetica ed ospedaliera da parte dell'Opera Nazionale per gli invalidi di guerra ai mutilati civili per servizio. (5623). . . . .	29547
DE' COCCI: Estensione dei benefici concessi ai mutilati e invalidi di guerra ai mutilati e invalidi per servizio. (5645) . . . . .	29540	VIOLA: Credito alle cooperative agricole di ex combattenti e reduci da parte dell'Opera Nazionale Combattenti. (5408) . . . . .	29547
DE MICHELE: Scioglimento del Nucleo depositi munizioni e materiali in Capua. (5457) . . . . .	29540		
FERRARIS: Accettazione di domande di mutui per acquisto di terreni. (5409) . . . . .	29541		

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1951

ALMIRANTE. — *Ai Ministri dell'Africa italiana e della difesa.* — « Per conoscere a quale punto si trovi l'elaborazione dei provvedimenti intesi a dare una sistemazione ai sottufficiali in carriera continuativa delle legioni libiche della m.v.s.n. ». (5130).

RISPOSTA. — « Presso le legioni libiche della m.v.s.n. prestarono servizio sottufficiali della m.v.s.n. e sottufficiali dell'Esercito in carriera continuativa, comandati o trasferiti in dette legioni. Questi ultimi sono stati già riammessi nell'Esercito, sempre che, naturalmente, il procedimento di discriminazione esperito nei loro confronti abbia avuto esito favorevole. I primi, invece, come appartenenti alla milizia sono stati collocati in congedo a sensi del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, relativo allo scioglimento della milizia.

« Le posizioni di stato delle due predette categorie di sottufficiali sono, pertanto, definite, né è possibile adottare altri o diversi provvedimenti di carattere amministrativo nei riguardi del personale di cui trattasi.

« Per quanto riguarda la possibilità di provvedere con nuove norme di carattere legislativo sono stati esaminati i seguenti desideri dei sottufficiali in parola, prospettati a questo Ministero da quello dell'Africa italiana:

a) riconoscimento della posizione di sottufficiali in carriera continuativa dell'Esercito con conseguente richiamo in servizio;

b) collocamento in congedo ai sensi ed agli effetti del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, qualora nei riguardi del personale in questione non si renda possibile adottare il provvedimento di cui alla precedente lettera a);

c) in via subordinata il riconoscimento di un particolare trattamento economico di quiescenza e del diritto all'ammissione ad impieghi civili in applicazione dell'articolo 14 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1314.

« Al riguardo si fa presente quanto segue:

1°) non si ravvisa l'opportunità di promuovere alcun provvedimento legislativo inteso a riconoscere ai sottufficiali in questione la posizione di sottufficiali in carriera continuativa nell'Esercito e ciò, fra l'altro, perché un provvedimento siffatto mal si giustificerebbe ove fosse adottato soltanto in favore degli appartenenti alle ex legioni libiche e non fosse esteso anche a tutto il personale della disciolta m.v.s.n. in servizio permanente o in carriera continuativa, con il che, però, il

provvedimento assumerebbe tale estensione da arrecare sensibili effetti negativi nei riguardi degli organici dell'Esercito;

2°) ai sottufficiali delle legioni non possono essere applicate le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, in quanto essi non sono sottufficiali in carriera continuativa dell'Esercito. Per tale motivo non possono trovare applicazione nei riguardi del personale in argomento neanche le disposizioni di cui all'articolo 14 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1314, riguardanti il passaggio all'impiego civile dei sottufficiali dell'Esercito.

« Questo Ministero, peraltro, ha studiato la possibilità di concedere al personale della disciolta m.v.s.n. e sue specialità (compresi, quindi, i sottufficiali in parola) un particolare trattamento di quiescenza ed al riguardo sono state formulate idonee proposte, attualmente all'esame del Ministero del tesoro ».

*Il Ministro della difesa*  
PACCIARDI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi per cui non sono stati saldati gli impresari edili della zona di Ventimiglia che avevano effettuato lavori per conto del Genio civile e che per tale motivo sono stati impediti di effettuare altre costruzioni o costretti a licenziare tutta la mano d'opera ». (5360).

RISPOSTA. — « L'inconveniente lamentato è dipeso da motivi di carattere finanziario, in conseguenza della insufficienza di fondi all'uopo assegnati. Infatti sulla somma globale di lire 415.500.000 assegnata per l'esercizio 1950-51 per il pagamento di contributi diretti in capitale per riparazione di danni bellici a case di abitazione il Provveditorato alle opere pubbliche di Genova, basandosi sui danni subiti dalle singole provincie e sui pagamenti effettuati negli esercizi precedenti, attribuì all'Ufficio del Genio civile di Imperia, nella cui circoscrizione si trova Ventimiglia, la somma di lire 43.500.000, poi aumentata in un primo tempo di lire 12.000.000 e di recente di altri 5 milioni. Non è stato possibile assegnare ulteriori fondi per i pagamenti in questione in quanto il fondo autorizzato con l'articolo 3 della legge di bilancio era completamente esaurito.

« Si assicura che per l'esercizio 1951-52 si prevede di poter assegnare all'Ufficio del

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1951

Genio civile di Imperia, per i pagamenti di che trattasi, la somma di lire 140.000.000 ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere se è a conoscenza dell'arresto del cittadino italiano Eraldo Pintori, funzionario della Legazione italiana presso il Governo rumeno, arrestato a Bucarest dalla polizia segreta rumena la sera del 27 aprile 1951, alla vigilia del suo definitivo rientro in Italia; e per conoscere quali passi ha eventualmente effettuato ». (5679).

RISPOSTA. — « Il signor Eraldo Pintori, cittadino italiano, impiegato locale (non funzionario diplomatico) della Legazione d'Italia in Bucarest, fu arrestato di sorpresa in quella città dalla polizia rumena nel pomeriggio del 27 aprile 1951, pochi giorni prima della sua definitiva partenza per l'Italia, in seguito a richiamo, e dopo che aveva già ottenuto il visto d'uscita dalla Romania. A quanto consta, l'arresto fu operato senza regolare mandato di cattura.

« Il Pintori, impiegato diligente e capace, prestava servizio presso la Legazione d'Italia in Bucarest dall'ottobre 1948; dopo aver espletato durante 13 anni l'incarico di segretario del cessato Istituto di cultura italiana in Romania. Gli erano affidate mansioni di carattere puramente amministrativo.

« Non appena informato dell'arresto, il Ministro d'Italia in Bucarest ebbe nello stesso giorno 27 aprile un colloquio col Ministro aggiunto degli affari esteri rumeno e presentò verbalmente e per iscritto le più energiche proteste chiedendo il rilascio del Pintori. Fu risposto con generiche promesse di informazioni.

« Soltanto in seguito a ripetute istanze, il Ministero degli affari esteri rumeno comunicò alla nostra Legazione, in data 3 maggio 1951, che « il signor Pintori si trovava a disposizione delle autorità dello Stato per la sua attività contraria agli interessi dello Stato rumeno; che l'inchiesta era in corso e che dopo la fine della medesima il Ministero degli affari esteri potrà effettuare gli interventi chiesti dalla Legazione d'Italia ».

« Di fronte a tale contegno reticente, il Segretario generale del Ministero degli affari esteri ha convocato in data 15 maggio 1951 l'Incaricato d'affari di Romania rinnovando la protesta e la richiesta di immediata liberazione del nostro impiegato, il cui arresto costituisce un atto non amichevole e contrario

alla prassi internazionale, e facendo altresì comprendere che mancate soddisfazioni ci avrebbero costretto ad adottare un più rigido atteggiamento.

« Non essendo pervenuta risposta a tale passo, si sono ripetute nuove rimostranze e nuove proteste, sia direttamente presso il Governo rumeno a mezzo della nostra Rappresentanza diplomatica in Bucarest, sia presso questa Legazione di Romania, e si sono finalmente avute assicurazioni che il Pintori, ad inchiesta ultimata, non verrà deferito alle autorità giudiziarie e si farà luogo nei suoi confronti ad un semplice mandato di espulsione.

« Il Ministero degli affari esteri continua a seguire questo increscioso incidente con la più vigile ed energica azione per ottenere che i predetti affidamenti siano mantenuti ».

*Il Ministro*  
SFORZA.

BALDASSARI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se gli consta — ed in caso affermativo quali provvedimenti intende prendere — che la nuova disposizione in base alla quale tutti i pensionati di Roma sono costretti a rivolgersi, per riscuotere la pensione, a soli quattro fra i più importanti uffici postali della città, ha procurato agli interessati un disagio inenarrabile.

« L'interrogante ha constatato di persona, stamane 12 luglio 1951, che presso l'ufficio postale di Ostiense si sono accalcate, per delle ore, parecchie centinaia di persone, molte delle quali hanno dovuto sostare sotto la canicola di questo torrido luglio perfino in mezzo alla strada ed alcune — specialmente tra gli invalidi di guerra — sono state colte da maleore.

« L'interrogante si permette di suggerire che il pagamento delle pensioni avvenga presso qualsiasi ufficio postale di scelta da parte degli interessati ». (5685).

RISPOSTA. — « L'innovazione di cui alla legge 3 febbraio 1951, n. 38, che consente il pagamento delle pensioni mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale, emessi dagli uffici provinciali del tesoro, pur essendo stata accolta favorevolmente dalla generalità degli interessati, ha dato luogo, nella città di Roma, per il gran numero di pensionati qui residenti, a qualche inevitabile inconveniente, nella prima fase di attuazione.

« L'attuale carico complessivo della città, e della provincia di Roma, di circa 90.000 pensioni — esclusi i soprassoldi di medaglia (pa-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1951

gabili annualmente) e le pensioni all'estero (pagabili trimestralmente) — è suddiviso, al fine del pagamento, per 48.000 partite di pensioni fra gli uffici principali della città, per 20.000 fra le succursali della città stessa e dei sobborghi e 9000 fra gli uffici postali della provincia, oltre 6000 alla Cassa compartimentale delle ferrovie e 7000 mediante versamento ai conti correnti postali personali degli interessati.

« La ripartizione degli assegni, per il pagamento, è stata disposta su indicazione dei pensionati medesimi, o d'ufficio — presso la succursale postale più vicina all'abitazione dei pensionati stessi — nei casi in cui tale indicazione non sia stata fatta.

« In effetti gli assegni vengono già localizzati presso nove (e non quattro) uffici principali delle poste e presso tutte le ricevitorie postali della città e dei sobborghi (circa 90) nonché presso gli uffici postali della provincia (134), così come si chiede.

« Nonostante ciò e malgrado che l'Amministrazione postale, nei limiti del possibile, non abbia trascurato l'adozione dei più urgenti provvedimenti, non si è riuscito ad impedire del tutto alcune incertezze funzionali, né ad evitare quelle soste di pensionati presso alcuni uffici postali, tanto più avvertite nei primi giorni del mese, poiché il pagamento delle cennate pensioni ha coinciso con la scadenza ed il pagamento degli assegni ai pensionati della previdenza sociale.

« Si segnala, altresì, che è stato interessato il Ministero delle poste e delle comunicazioni per accelerare l'adeguamento dei servizi postali alle esigenze dei nuovi compiti, non senza aggiungere che è all'esame, presso gli organi competenti, l'eventuale spostamento di scadenza delle pensioni della previdenza sociale, per una migliore distribuzione dei pagamenti durante il mese ».

*Il Ministro*  
PELLA.

BARESI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se i benefici contenuti nella legge 9 gennaio 1951, n. 10, riguardino anche i danni arrecati con azioni non di combattimento e le requisizioni disposte dalle Forze armate jugoslave ». (5562).

RISPOSTA. — « Con la legge 9 gennaio 1951, n. 10, è stato provveduto a dare esecuzione all'articolo 76 del Trattato di pace nel quale, fra le Potenze associate firmatarie, figura anche la Jugoslavia. Le disposizioni della citata legge n. 10, sono applicabili, pertanto, anche ai

danni arrecati in territorio italiano dalle Forze armate jugoslave per requisizioni e per atti non di combattimento ».

*Il Ministro*  
PELLA.

BERNIERI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere quando si doterà l'Associazione nazionale fra gli enti economici dell'agricoltura in liquidazione, dei mezzi finanziari necessari a liquidare le competenze arretrate ai loro ex dipendenti che da ormai troppi anni attendono ». (5365).

RISPOSTA. — « L'alienazione del patrimonio residuo degli enti economici è stata autorizzata fino al limite delle più vitali esigenze dei settori produttivi agricoli. L'eventuale alienazione dei residui magazzini granari, degli enopoli e degli elaiopoli attualmente in funzione intaccherebbe un patrimonio creato, il più delle volte, con notevoli sacrifici dei produttori interessati e priverebbe l'agricoltura nazionale di beni sorti, a suo tempo, con una specifica destinazione di esclusivo interesse agricolo.

« La soluzione del problema che, senza ledere gli interessi dell'erario dello Stato tenga nella dovuta considerazione quelli dei settori produttivi agricoli, potrà essere raggiunta — mediante l'adozione di un provvedimento che venga a risolvere tutta la complessa questione della liquidazione degli enti economici e della loro associazione. Ed a tale proposito è da rammentare che è stato predisposto uno schema di provvedimento che prevede la costituzione di un Remanio dello Stato con le attrezzature residue della liquidazione, tuttora oggetto di esame e di studio.

« Peraltro si fa presente che alle necessità più urgenti della gestione liquidatoria dell'A.N.E.E.A. è stato provveduto mediante anticipazioni eccezionalmente consentite dagli altri enti. Ma le attuali disponibilità finanziarie di tali enti non consentono un passaggio di fondi tale da permettere anche la corresponsione agli aventi diritto delle competenze loro spettanti per il servizio prestato ».

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*  
SEGNI.

BIAGIONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda prendere a favore di quegli impiegati che furono assunti subito dopo la liberazione,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1951

dagli uffici del Genio civile come giornalieri per il servizio della ricostruzione.

« Gli uffici del Genio civile comunicarono i nominativi al Ministero dei lavori pubblici il quale li confermò con decreti, proprio in qualità di « avventizi », dopo circa un anno e mezzo, comunicando che ai soli effetti giuridici l'anzianità decorreva da quella di vera assunzione.

« In effetto, però, in caso di concorsi, applicazione di scatti quadriennali, applicazione dei ruoli transitori speciali, il Ministero considera la data ultima del decreto ministeriale, come data effettiva di assunzione.

« L'interrogante fa rilevare che, usando un tale criterio, il personale in causa si trova quindi ad avere un'anzianità di circa due anni inferiore all'effettivo periodo di attività prestato ». (5611).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ha la possibilità di adottare provvedimenti diretti al riconoscimento dell'attività svolta dagli impiegati non di ruolo, anteriormente alla loro regolare assunzione da parte del Ministero, senza alcuna precisa veste giuridica presso gli uffici del Genio civile.

« L'attività da essi svolta, sia per il modo con cui gli interessati vennero chiamati a prestarla, e cioè il più delle volte con disposizioni puramente verbali e comunque senza l'atto formale richiesto dalla legge, sia per il sistema in base al quale essa veniva retribuita, in quanto gravava sui fondi per le opere su cui non è consentito retribuire impiegati, si configura quale una prestazione di fatto, non riconducibile sotto nessuna delle forme di impiego non di ruolo previste dalla legge, e non idonea pertanto a far sorgere alcun rapporto di impiego, la cui sussistenza è presupposto del riconoscimento del servizio e che si ha soltanto con l'atto formale (decreto ministeriale di nomina) emanato secondo le norme di legge.

« Questo Ministero, pertanto, all'atto della nomina degli impiegati in questione, pur essendosi riservato di esaminare la possibilità di riconoscere il detto servizio di fatto prestato senza una qualsiasi veste giuridica, è stato costretto, a far decorrere *ex nunc* le nomine stesse, per l'impossibilità di riconoscere il periodo antecedente alla nomina ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se e come sia stato provveduto alla sistemazione dei tredici « caverni-

coli » che, per essere senza tetto, si erano rifugiati nelle grotte capitoline e che hanno ricevuto, dall'autorità comunale di Roma, l'ordine di sgombero entro dieci giorni ». (5553).

RISPOSTA. — « Tutte le famiglie, regolarmente costituite, che risultavano ricoverate nelle grotte alle pendici del Campidoglio, hanno ottenuto l'assegnazione di un alloggio.

« Attualmente, occupano dette grotte degli individui isolati, dei quali alcuni non aventi la residenza in Roma.

« L'Amministrazione capitolina non ritiene di essere tenuta a provvedere alla sistemazione dei predetti, i quali sono già stati affidati a trasferirsi altrove, entro il termine di giorni venti.

« Decorso tale termine, essi saranno inviati al pubblico dormitorio; salvo il provvedimento di rimpatrio ai paesi di origine per quelli non residenti ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere — anche in relazione a precedenti sollecitazioni dell'interrogante — se non ritenga urgente che si provveda alla riattivazione del tratto ferroviario Fossombrone-Urbino ». (5555).

RISPOSTA. — « Il completamento del ripristino del tratto di linea Fossombrone-Fernignano-Urbino che richiederebbe una spesa complessiva di circa lire 480.000.000, è tenuto in sospenso, essendosi esauriti i fondi assegnati per la ricostruzione ferroviaria.

« La stessa sospensione si verifica, del resto, per diverse altre linee rimaste fuori esercizio, che vengono egualmente sollecitate dagli enti interessati.

« Non riesce possibile fare previsioni sulla ripresa e sullo sviluppo di queste ricostruzioni, essendo il tutto subordinato alla entità ed alla distribuzione nel tempo dei nuovi finanziamenti che si otterranno ed al programma che, su tali basi, riuscirà possibile concretare nei confronti di tutte le necessità, cui occorre sopperire.

« Tuttavia si dà assicurazione che il problema del completamento della ricostruzione in questione è tenuto particolarmente presente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ».

*Il Ministro*  
CAMPILLI,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1951

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quando si provvederà alla liquidazione totale delle competenze dell'ex personale dell'U.N.S.E.A. e quando e con quali criteri si disporrà per la riassunzione delle aliquote stabilite con legge n. 64, del 1951 ». (5593).

RISPOSTA. — « La mancata corresponsione delle competenze arretrate spettanti al personale dipendente dall'U.N.S.E.A. è stata causata dal fatto che con la soppressione — avvenuta il 1° ottobre 1949 — delle quote funzionali sul prezzo dei cereali ammassati, sono venute meno le formali fonti di entrata dell'ente.

« La questione, con la pubblicazione della legge 22 febbraio 1951, n. 64, contenente norme per la soppressione dell'U.N.S.E.A., è ormai superata.

« L'articolo 5 di tale legge prevede, infatti, che le spese occorrenti per corrispondere le competenze nonché le indennità di licenziamento al personale dell'U.N.S.E.A. sono poste a carico dello Stato.

« Prima dell'approvazione di tale legge questo Ministero non ha mancato di svolgere, nonostante notevoli difficoltà, continua azione presso istituti bancari allo scopo di assicurare all'ente temporanei finanziamenti, con i quali provvedere ai pagamenti degli assegni al personale.

« Gli istituti in parola hanno anticipato, grazie all'interessamento svolto da questo Ministero, circa 4 miliardi per il fine di cui sopra.

« È stata questa, in sostanza, l'unica forma di intervento che l'Amministrazione, prima dell'approvazione dell'anzidetta legge, ha potuto svolgere per alleviare le condizioni del personale dell'ente.

« Come sopra detto, la questione, con la pubblicazione della legge 22 febbraio 1951, n. 64, deve considerarsi ormai superata. Infatti, in dipendenza dell'articolo 10 dell'anzidetta legge fu stanziato in bilancio, ed in seguito messo a disposizione del Commissario liquidatore, un fondo di 5 miliardi di lire con il quale si è provveduto a restituire agli Istituti di credito le somme a suo tempo anticipate all'ente; ed a corrispondere tutte le competenze ai dipendenti dell'U.N.S.E.A., fino alla data del 31 marzo 1951.

« Tale fondo, dato il tempo trascorso tra la presentazione del progetto di legge e l'approvazione della legge in parola, non risultò più sufficiente allo scopo.

« Per poter proseguire nella liquidazione dell'ente fu necessario pertanto predisporre uno schema di legge per lo stanziamento di lire 2 miliardi, somma che — nell'attesa che venga emanata la legge in questione — è stata anticipata dagli istituti di credito e con la quale è stato provveduto a corrispondere al personale un acconto pari a circa il 40-45 per cento della presumibile liquidazione definitiva.

« Recentemente è stato predisposto un altro schema di legge che prevede una integrazione di fondi per un importo pari a lire 3 miliardi, diretto a completare i pagamenti delle competenze in questione.

« Tale provvedimento sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio dei ministri non appena il Ministero del tesoro — che ha già espresso avviso favorevole alla concessione dell'ulteriore fondo di lire 3 miliardi — avrà indicato la copertura in bilancio della nuova spesa.

« Per l'assunzione di funzionari dell'U.N.S.E.A. fra il personale non di ruolo di questo Ministero, la legge non prevede la formazione di una graduatoria, ma pone soltanto come condizione che essi siano riconosciuti particolarmente idonei a seguito di giudizio favorevole di apposita Commissione.

« La Commissione stessa, regolarmente costituita, ha riconosciuto espressamente che non rientra nei propri compiti la compilazione di una graduatoria, dovendo limitarsi ad esprimere un giudizio favorevole o meno sulla particolare idoneità dei candidati all'esercizio di mansioni alle dipendenze di questo Ministero, quali impiegati non di ruolo.

« Per formulare tale giudizio, essa ha stabilito di tenere presenti tutti i titoli prodotti dai candidati, attribuendo particolare considerazione, però, alle note di qualifica assegnate durante il servizio alle dipendenze dell'U.N.S.E.A., e al rapporto informativo sul servizio stesso, dato che siffatti elementi, meglio degli altri, sono indice della capacità professionale dimostrata e dell'attività svolta.

« Ha deciso, tuttavia, di dare rilevante importanza anche alla anzianità di servizio presso l'U.N.S.E.A. e a quella presso altri enti pubblici operanti nel campo agrario, dato che la lunga permanenza nell'assolvimento di detti servizi, non può non aver contribuito a far acquisire utile esperienza e conoscenza dei problemi dell'agricoltura.

« In proposito, ritenuta l'opportunità di fissare un minimo di requisiti per la declaratoria di particolare idoneità, la Commissione ha sancito che, per ottenere il giudizio favo-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1951

revoles, i candidati debbano avere riportato negli anni 1948, 1949 e 1950 almeno la qualifica media di « distinto », e debbano aver prestato lodevolmente o almeno bene le loro mansioni, ammettendo che alla mancanza di uno dei due predetti requisiti possa supplire una anzianità di servizio complessiva, alle dipendenze dell'U.N.S.E.A. e degli ex enti economici dell'agricoltura, di almeno sette anni.

« Con tali criteri la Commissione ha esaminato per primi i candidati laureati, e poi, nell'ordine, quelli in possesso di titoli di studio richiesti, rispettivamente, per l'ammissione ad impieghi statali non di ruolo di seconda, terza e quarta categoria, ed ora ha quasi ultimato i propri lavori.

« Tra il personale interessato, sono stati finora assunti da questo Ministero soltanto 288 laureati, a seguito di scelta operata esclusivamente in base al merito.

« Altre assunzioni di personale scelto con lo stesso criterio, saranno effettuate al più presto ».

*Il Ministro*  
SEGGI.

COLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se, in merito all'invocata ricostruzione del tratto ferroviario Fossombrone-Fermignano-Urbino, per la quale i tecnici ministeriali, secondo una recente comunicazione del Ministero, hanno preventivato una spesa di ben 405 milioni, mentre tecnici del compartimento e del luogo sostengono pubblicamente sulla stampa che la spesa massima potrà aggirarsi sui 17 milioni, non ritenga di prendere in considerazione anche le realistiche e documentate opinioni dei tecnici non ministeriali e riporre in discussione ed inchiesta le cifre e i dati forniti dagli organi ministeriali, che potrebbero rappresentare, per insufficienza di studio e di informazione, una situazione non rispondente al vero; e inoltre per conoscere se non ritenga utile procedere frattanto alla riattivazione del tratto Fossombrone-Urbino, lungo il quale sono già state compiute le opere più importanti ed onerose ed il cui armamento — sola opera mancante — per un tratto di 19 chilometri, postula, secondo la concorde opinione dei tecnici, un onere di soli 17 milioni, veramente modesto in relazione a quel complesso di vitali esigenze che impongono l'allacciamento ferroviario di Urbino — sede universitaria e centro turistico internazionale — alla vallata del Metauro e alle grandi linee interne e costiere ». (5547).

RISPOSTA. — « Per completare la ricostruzione del tratto di linea Fossombrone-Fermignano-Urbino occorre provvedere al ripristino del binario di corsa, dei binari secondari di stazione, dei fabbricati e degli impianti di segnalamento.

« La spesa complessiva che occorrerebbe attualmente sostenere in relazione ai recenti e sensibili aumenti, verificatisi nel costo dei materiali e nella mano d'opera, ammonta a circa 480 milioni di lire della quale somma non si ha per ora disponibilità.

« Anche pensando di attuare il lavoro in due fasi successive, di cui la prima comprendente la ricostruzione delle sole opere indispensabili all'esercizio ferroviario, realizzate nel modo più ridotto possibile, e la seconda riguardante il completamento del ripristino della linea nelle condizioni anteguerra, occorrerebbe sostenere per la sola prima fase una spesa di circa 250 milioni di lire, somma anch'essa attualmente non disponibile.

« Nelle condizioni anzidette non vi è soltanto la Fossombrone-Fermignano-Urbino, ma diverse altre linee che tutte vengono ugualmente sollecitate dagli enti interessati.

« Tuttavia si dà assicurazione che il problema del completamento della ricostruzione in questione è tenuto in particolare evidenza al fine di poterlo concretare in relazione alla entità ed alla distribuzione nel tempo dei nuovi finanziamenti che si otterranno ed al programma che su tali basi sarà possibile concretare nei confronti di tutte le necessità cui occorre sopperire ».

*Il Ministro*  
CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potranno essere riparati la casa comunale ed i banchi scolastici di Pettoranello del Molise (Campobasso) danneggiati dagli eventi bellici ». (5472).

RISPOSTA. — « Non è stato ancora possibile eseguire i lavori di riparazione della casa comunale e dell'arredamento scolastico di Pettoranello nel Molise (Campobasso) perché con i fondi assegnati per opere del genere si sono eseguite riparazioni ritenute più urgenti ed indifferibili in comuni che hanno subito, per la guerra, maggiori distruzioni.

« Sarà esaminata la possibilità di finanziare i lavori stessi nel corso dell'esercizio finanziario 1951-52 in rapporto al grado di importanza e di urgenza di altre opere del genere da eseguire in altri comuni ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1951

COSTA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere i motivi per i quali non viene data risposta all'esposto da lui presentato circa la liquidazione dell'indennità di occupazione di immobile urbano requisito in Adria (Rovigo) dall'ufficio requisizioni di Padova con ordine R/91/5016/222 del 29 aprile 1945 e derequisito con ordine 5 agosto 1948, allegato c) al foglio 1634/E del 12 agosto 1948.

« Il mandato di pagamento 54 C.G. n. 2459 capitolo 392, imputato al bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1948-1949, non è stato quietanzato dall'interessato, che ne ha dichiarato il rifiuto alla sezione di tesoreria di Padova, rifiuto confermato nel detto esposto dell'ottobre 1949 alla direzione generale del Genio militare, divisione demanio presso il Ministero della difesa (Esercito) ». (5538).

RISPOSTA. — « In merito si fa presente che questo Ministero si richiama alle ragioni di fatto e di diritto relative all'argomento in questione, comunicate col foglio n. 781 del 2 luglio 1951, ed alle quali nulla ha da aggiungere o da modificare ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

DE' COCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere:

1°) per quali motivi la legge 15 luglio 1950, n. 539, sull'applicabilità ai mutilati e invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra, ad undici mesi dalla sua entrata in vigore, non abbia ancora trovato alcuna applicazione pratica nel campo della assistenza protetica ed ospedaliera, con la estensione ai mutilati per servizio delle varie forme assistenziali offerte ai mutilati di guerra da parte dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra;

2°) se il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri il 26 giugno 1951, per lo stanziamento di 100 milioni annui destinati a detto scopo, debba intendersi predisposto a tal fine e, in questo caso, quali provvedimenti si intendano adottare per la sollecita presentazione del disegno di legge al Parlamento e se, in attesa del perfezionamento legislativo del citato disegno di legge, non possa esser disposto che l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dia immediatamente inizio alla sua attività assistenziale a favore

di tale categoria di mutilati, così benemerita per il sacrificio offerto al servizio delle amministrazioni militari e civili dello Stato ». (5645).

RISPOSTA. — « Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri concerne l'assistenza protetica, sanitaria ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi per servizio civile, e sarà presentato al Parlamento non appena sarà stato perfezionato il relativo decreto di autorizzazione.

« Per quanto riguarda il riferimento dei mezzi finanziari, il Ministero del tesoro ebbe a suo tempo a prenotare, agli effetti della copertura, l'onere di lire 50.000.000 derivante dalla applicazione del provvedimento relativo alla assistenza protetica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi a causa di servizio per l'esercizio 1950-51, ed a stanziare al capitolo 453 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) del bilancio di detto Ministero, la somma di lire 100.000.000 per il finanziamento relativo all'esercizio 1951-52 del provvedimento medesimo.

« Alla copertura dell'onere di lire 50 milioni per l'esercizio 1950-51 è stato possibile provvedere soltanto con le maggiori entrate accertate con il quarto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio testé approvato dal Consiglio dei Ministri.

« Pertanto il provvedimento di cui trattasi può avere ulteriore corso, subordinatamente, peraltro, all'approvazione da parte delle Camere del provvedimento legislativo di variazioni al bilancio di cui sopra è cenno, e la detta assistenza potrà avere concreta attuazione quando si potrà disporre dei mezzi finanziari previsti ».

*Il Ministro dell'interno*  
SCELBA.

DE MICHELE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se sono esatte le notizie riferentesi al prossimo scioglimento del nucleo depositi munizioni e materiali di Capua; e, nell'affermativa, se crede opportuna l'adozione di questo provvedimento che priverebbe ancora di un'altra istituzione dell'Esercito la città di Capua, ricca di tradizioni militari, semidistrutta nel corso delle operazioni belliche, e tuttora in molto disagiate condizioni economiche, che risulterebbero notevolmente aggravate dal licenziamento dei 143 dipendenti del nucleo ». (5457).

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1951

RISPOSTA. — « Il nucleo depositi munizioni e materiali di Capua, al quale si fa riferimento, venne costituito nell'immediato dopo guerra quale organo di controllo inteso a coordinare e disciplinare le attività dei numerosi magazzini e depositi munizioni esistenti nella zona.

« Con il normalizzarsi della situazione conseguente alla diminuzione dei materiali depositati nei magazzini ed alla dismissione di vari depositi, le necessità che consigliarono la costituzione del nucleo sono venute via via a cessare e, perciò, non ne è stata prevista la inclusione nell'ordinamento del servizio territoriale di prossima emanazione e quanto prima ne dovrà essere disposta la soppressione.

« In seguito alla prevista soppressione del nucleo il personale militare e civile ivi destinato verrà impiegato presso magazzini e depositi locali o comunque utilizzato, in relazione alle esigenze del servizio, dalla direzione di artiglieria del comando militare territoriale di Napoli.

« È pertanto escluso che questa Amministrazione intenda disporre il licenziamento del personale addetto al nucleo così come temuto ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

FERRARIS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se corrisponde alla realtà la notizia, apparsa su qualche giornale, secondo la quale il Ministero avrebbe impartito agli istituti esercenti il credito agrario l'ordine di sospendere le accettazioni delle domande di mutui di acquisto terreni, con l'interesse del 4,50 per cento a carico dello Stato previsto dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, relativo alla formazione della piccola proprietà contadina, e se non ritenga urgente e possibile ripristinare l'applicazione di detta benefica disposizione legislativa a vantaggio dei contadini bisognosi di aiuto finanziario ». (5409).

RISPOSTA. — « Dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nessuna disposizione è stata impartita, agli istituti esercenti il credito agrario, diretta a sospendere l'accettazione delle domande di mutuo col concorso statale del 4,50 per cento nel pagamento degli interessi per l'acquisto di terreni da destinarsi alla formazione della piccola proprietà contadina, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1950, n. 144.

« Si è, invece, recentemente, disposta, con decreto ministeriale, una ulteriore assegnazione di detto contributo statale a favore degli istituti federali di credito agrario per il Piemonte e per la Toscana onde consentire a quegli istituti un maggior volume di finanziamenti, in correlazione alle numerose domande che ad essi sono rivolte dagli interessati.

« Nello stesso tempo, si sta tentando di ottenere ulteriori fondi onde porre gli istituti di credito agrario in condizioni di proseguire l'accoglimento di nuove richieste di mutuo con il beneficio del concorso statale nel pagamento degli interessi ».

*Il Ministro*  
SEGNI.

GRAMMATICO E D'AGOSTINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere le ragioni che hanno determinato la mancata copertura del provvedimento relativo all'assistenza protetica ed ospedaliera ai mutilati per servizio della provincia di Trapani, promessa sin dal 1950 ». (5671).

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha provveduto, a suo tempo, a prenotare, agli effetti della copertura, l'onere di lire 50 milioni derivante dalla applicazione del provvedimento relativo alla assistenza protetica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi a causa di servizio per l'esercizio 1950-51 ed a stanziare al capitolo 453 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) del bilancio di questo Ministero, la somma di lire 100.000.000 per il finanziamento relativo all'esercizio 1951-52 del provvedimento medesimo.

« Alla copertura dell'onere di lire 50 milioni per l'esercizio 1950-51 è stato possibile provvedere soltanto con le maggiori entrate accertate con il quarto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio, testé approvato dal Consiglio dei ministri.

« Pertanto il provvedimento di cui trattasi, in ordine al quale questo Ministero ha già dato il definitivo nulla osta, potrà avere ulteriore corso, subordinatamente, peraltro, all'approvazione da parte della Camera del provvedimento legislativo di variazioni al bilancio di cui sopra è cenno ».

*Il Ministro*  
PELLA.

GUADALUPI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno di avocare a sé la car-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1951

tella personale del signor Giuseppe Fantone, ex ufficiale postale di prima classe, grado X, domiciliato e residente a Macerata, via Goffredo Mameli 16, onde stabilire le vere ragioni per cui al predetto impiegato è stato negato, dopo ben 45 anni di ottimo servizio, il diritto alla promozione al grado IX, quale primo ufficiale, prima di essere collocato in pensione. Giova ricordare che è da attendersi dal rappresentante del Governo un atto di giustizia riparatrice, provvedendo, almeno oggi, alla promozione cui da anni aveva maturato il diritto il Fantone: ottimo funzionario con capacità tecniche e culturali notevoli, responsabile solo di non essersi mai piegato alla dittatura fascista. L'interrogante confida che il provvedimento di iniziativa personale del Ministro sia preso al più presto ». (5551).

RISPOSTA. — « In merito, premesso che le promozioni al grado in parola vengono conferite, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1940, n. 288, mediante scrutinio per merito comparativo, nel limite dei posti vacanti nel grado stesso, agli ufficiali di prima classe forniti di titoli di studio (licenza di scuola media inferiore) cheentino almeno 15 anni di anzianità nel grado X, si precisa che per tale grado fino alla data del 31 dicembre 1948 — data cioè antecedente a quella del collocamento a riposo dell'interessato — si sono tenuti soltanto due scrutini.

« Al primo, in data 1° gennaio 1941, il Fantone non poté partecipare perché a quell'epoca non aveva maturato l'anzianità di 15 anni nel grado X prescritta dal citato articolo di legge (la sua nomina nel grado X rimonta infatti al 1° dicembre 1931).

Nell'altro del 27 dicembre 1946 — secondo ed ultimo scrutinio tenutosi prima del collocamento a riposo del Fantone — l'interessato non poté partecipare perché escluso a norma dell'articolo 27 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per difetto di qualifica.

« Al Fantone infatti nel quinquennio precedente lo scrutinio stesso — cioè negli anni 1941, 1942, 1943, 1944 e 1945 — furono sempre attribuite qualifiche inferiori al « distinto » ed inoltre nel 1945 fu anche punito con la riduzione del quinto dello stipendio per la durata di giorni 15 per asportazione continuata di giornali diretti a privati e per critiche acri ed offensive contro il proprio superiore.

« Non sembra infine superfluo soggiungere che dal fascicolo personale dell'interessato si rileva che questi nel corso della sua carriera è stato varie volte colpito da sanzioni

disciplinari a causa dello scarso senso di disciplina ed impulsività del suo carattere ».

*Il Ministro*

SPATARO.

LACONI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere a quali fini difensivi risponda l'intrapresa costruzione di un campo di aviazione e di 60 casermette militari presso Decimo (Cagliari) e di analoghe opere nella regione del lago Barataz (Sassari) ». (5430).

RISPOSTA. — « In merito si informa che, essendo intendimento dell'Aeronautica militare di costituire sull'aeroporto di Decimomannu (già esistente) una scuola di pilotaggio, è stata disposta la costruzione dei fabbricati da adibire ai servizi ed alloggi necessari per il funzionamento di detta scuola.

« Nessuna costruzione, invece, è prevista nella regione del lago Barazza ».

*Il Ministro*

PACCIARDI.

MAROTTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno proporre i necessari provvedimenti per assicurare una maggiore stabilità ed un migliore trattamento, soprattutto ai fini previdenziali, ai capi operai forestali ». (5416).

RISPOSTA. — « Il Corpo forestale dello Stato per la propria attività di istituto si avvale dell'opera del personale salariato, tutelato dalle leggi sul testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114 e dal regolamento di esecuzione 31 dicembre 1924, n. 2262.

« Detto personale temporaneo assunto con determinazione ministeriale rinnovabile alla fine di ciascun anno finanziario, è retribuito in base al trattamento previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, nella misura stabilita dalla tabella annessa al decreto, e gode di un sistema assicurativo e previdenziale, proprio del personale non di ruolo dello Stato.

« Tale forma di assicurazione comporta i versamenti dei premi assicurativi all'Istituto della previdenza sociale e all'Ente della previdenza e assistenza dei dipendenti dello Stato, con le conseguenti provvidenze a favore degli ininteressati.

« Inoltre i salariati di cui trattasi sono garantiti, in caso di cessazione dal servizio, dalle disposizioni in atto, previste dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 15, per la li-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1951

quidazione di una speciale indennità nella misura pari a venti giornate di paga per ogni anno di servizio effettivo prestato, conformemente a quanto è praticato presso le altre Amministrazioni dello Stato.

« Allo stato attuale non riesce possibile predisporre migliore trattamento ostandovi la impossibilità di fare fronte all'onere finanziato ».

*Il Ministro*  
SEGNÌ.

MICHELÌ. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno provvedere ad un maggiore stanziamento di fondi per la ricostruzione di chiese ed istituti di beneficenza, distrutti o danneggiati dalla guerra nella regione umbra.

« Si fa presente che nella città di Terni in particolare, e negli altri centri danneggiati dalla guerra, esistono ancora oggi edifici di culto completamente distrutti e molti altri invece dove i lavori sono stati da tempo iniziati, non si sono potuti completare per mancanza di fondi.

« Allo scopo di eliminare tale situazione che crea indubbiamente un grave stato di disagio, si chiede che per l'esercizio 1951-52, i fondi da destinare al Provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria vengano notevolmente aumentati in quanto i 40 milioni attualmente preventivati per tutta la regione sono assolutamente insufficienti per realizzare anche un minimo programma ». (5346).

RISPOSTA. — « Nel programma del prossimo esercizio finanziario è stata prevista per lavori da eseguire per gli edifici di culto in Umbria, la spesa complessiva di lire 95 milioni di cui 60 milioni per lavori da eseguirsi in dipendenza di danni bellici e lire 35 milioni per rimborso spese per lavori eseguiti direttamente dalle autorità ecclesiastiche prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1947, n. 35.

« Inoltre per il ripristino di edifici di istituti di beneficenza, danneggiati dalla guerra è stata prevista una spesa complessiva di lire 3.500.000.

« Ad ogni buon fine si osserva che il bilancio di questo Ministero per il prossimo esercizio finanziario è stato da tempo predisposto ed ora trovasi all'esame del Parlamento ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

NATALI LORENZO E FABRIANI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga giusto ed opportuno adottare provvedimenti in base ai quali:

a) siano retrocessi ai proprietari che ne furono espropriati in base alla legge del 1885 le terre in gran parte irrigue già destinate alla costruzione del campo di aviazione militare nella Valle dell'Aterno (in tenimento del comune dell'Aquila) praticamente non utilizzabile secondo i giudizi tecnici, ed in realtà mai completamente utilizzato ed in fatto dimesso fin dal febbraio 1945, sotto la quale data i proprietari in parola furono autorizzati a riprendere il possesso e il godimento delle zone di spettanza di ciascuno;

b) sia stabilito il prezzo della retrocessione in proporzione all'indennità di esproprio a suo tempo determinata in base alla detta legge del 1885;

c) sia anche stabilito, considerando la retrocessione con effetto retroattivo, che i proprietari interessati non debbano corrispondere canoni di qualsiasi specie per l'occupazione e il godimento delle terre di che trattasi dal febbraio 1945 in poi ». (Già orale 2203).

RISPOSTA. — « Come è noto la proprietà dei beni espropriati per causa di pubblica utilità passa dagli espropriati nell'espropriante dalla data di emanazione del relativo decreto il quale ha perciò immediato effetto traslativo del diritto di proprietà, effetto che consiste appunto nella estinzione del diritto dell'espropriato e nella contemporanea costituzione di esso nell'espropriante. E in un solo caso gli espropriati hanno diritto alla retrocessione dei beni: quello della mancata utilizzazione dei beni stessi da parte dell'espropriante.

« Per quanto in concreto si riferisce ai terreni che attualmente costituiscono il sedime dell'aeroporto de L'Aquila, va osservato che essi furono a suo tempo regolarmente espropriati per ragioni di pubblica utilità dal Ministero della difesa (Aeronautica) per la costruzione del campo di aviazione e vennero effettivamente destinati all'uso pubblico della difesa.

« Essi sono quindi entrati a far parte del demanio dello Stato e non è pertanto possibile, in base alle vigenti disposizioni, consentirne la retrocessione a favore degli antichi proprietari.

« Ciò per quanto riguarda la condizione giuridica di tali beni.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1951

« Per quanto riflette poi l'attuale situazione di fatto dei terreni in questione, debbo far presente che i predetti proprietari, nel marzo del 1945, si immisero, con l'autorizzazione dell'Amministrazione alleata, nel materiale possesso di tale aeroporto e l'occupazione, da parte di tali detentori, fu illegalmente mantenuta posteriormente alla consegna dei terreni stessi al Governo italiano, e per esso all'Amministrazione militare, senza che venisse corrisposto allo Stato alcun canone.

« L'Amministrazione demaniale, cui solo in via provvisoria sono stati consegnati tali beni, in attesa del perfezionamento del loro trasferimento, non ha facoltà di concederli in uso gratuito, per cui sono in corso le pratiche per il recupero dei canoni dovuti con le possibili riduzioni e facilitazioni di pagamento, ed in tal senso sono state impartite disposizioni alla competente Intendenza di finanza.

« Per quanto concerne, infine, la futura utilizzazione dei terreni in parola si fa presente che essendo venuta meno la destinazione di essi all'uso pubblico della difesa, sono ora in corso le pratiche per il trasferimento definitivo dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, per cui finché la dismissione dei beni medesimi non sarà stata perfezionata con la pubblicazione del decreto presidenziale di sclassifica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, non è possibile fare in proposito alcuna anticipazione.

« Ciò che fin da questo momento si può senz'altro assicurare è che l'Amministrazione, qualora decidesse di procedere alla vendita degli anzidetti terreni non mancherebbe tener conto del desiderio degli antichi proprietari di poterli riacquistare, sempre che, naturalmente, in relazione al valore degli stessi, sarà possibile alienarli a trattativa privata e non a mezzo di asta pubblica ».

*Il Ministro*  
VANONI.

PERLINGIERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga di estendere le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 7 del decreto ministeriale 22 settembre 1950, di cui beneficiano i sanitari, ai cappellani delle carceri, tenendo presente che essi, per il loro ministero di cura d'anime, oltre a prestare la loro attività nell'interno del carcere, sono — e debbono intendersi — alla pari dei medici, a disposizione degli istituti per l'intera giornata, per il disbrigo delle pratiche di ufficio, per la raccolta di fondi per i carcerati, per visite alle famiglie, ecc. ». (5453).

RISPOSTA. — « La disposizione, di cui al primo comma dell'articolo 7 del decreto ministeriale 22 settembre 1950, fu suggerita dalla necessità di assicurare equa remunerazione giornaliera anche a quei sanitari i quali — pur rimanendo sempre a disposizione dell'istituto — potevano, in qualche giornata, non avere la possibilità di permanere nell'istituto più di qualche ora, non avendo adeguato numero di soggetti, ai quali prestar la loro assistenza.

« Tale possibilità sussiste invece sempre per ogni cappellano di buona volontà, attesi i vari compiti a lui affidati (assistenza morale dei cappellani, tenuta della biblioteca, censura della corrispondenza, ecc.).

« In tale stato e non essendosi mai valutata con criterio strettamente orario l'attività che i cappellani svolgono, dentro e fuori degli istituti, non si ritiene necessario estendere ai cappellani stessi la disposizione sopra citata ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
TOSATO.

RESCIGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritenga urgente ed opportuno assicurare le popolazioni dei comuni di Monte San Giacomo e Sassano, in provincia di Salerno, le quali muoiono di sete e si dibattono in avvilenti condizioni igienico-sanitarie, che il completamento dell'acquedotto consorziato di detti comuni verrà compreso nel programma delle opere da ammettersi ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esercizio 1951-52 ». (5609).

RISPOSTA. — « I lavori di completamento dell'acquedotto consorziale Monte San Giacomo e Sassano in provincia di Salerno, per il quale il consorzio ha avanzato domanda di contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per un secondo lotto, dell'importo di lire 54 milioni, saranno tenuti presenti in sede di formazione dei prossimi programmi esecutivi per il corrente esercizio, compatibilmente con la disponibilità dei fondi ed in relazione alle altre numerosissime richieste analoghe qui pervenute ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

SEMERARO SANTO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere i motivi per cui il comandante della capitaneria di porto di Brindisi non ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta della cooperativa tra lavoratori della piccola pesca di Fasano,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1951

tendente ad ottenere la custodia — con obbligo di manutenzione ed uso — della motobarca « Caij » 61 K di provenienza jugoslava, attualmente in istato di completo abbandono presso la spiaggia di Torre Canne (Brindisi).

« E se, al fine di evitare il logoramento completo della predetta motobarca, non ritiene opportuno intervenire presso il medesimo comando perché accolga la richiesta della soprannominata cooperativa, affidando alla medesima l'imbarcazione in oggetto, fino alla definizione della vertenza diplomatica con il Governo jugoslavo ». (5490).

RISPOSTA. — « Tutte le imbarcazioni di bandiera straniera che approdano sulle coste italiane con profughi a bordo, vengono lasciate in consegna all'autorità marittima del luogo di approdo, in attesa che il Ministero per gli affari esteri esprima il proprio parere in merito alla restituzione del mezzo ai profughi stessi, o alla Legazione jugoslava in Roma, qualora il proprietario sia rimasto in Jugoslavia.

« Ciò perché trattasi di navi battenti bandiera straniera ed appartenenti a cittadini o ad enti vari non italiani.

« Durante lo svolgimento di dette pratiche, il mezzo non viene usato, sia perché, essendo sprovvisto di qualsiasi autorizzazione o licenza, non può esplicare alcuna attività lungo le coste nazionali, sia perché, non esistendo nei vari capitoli del bilancio alcuna voce per le spese di riparazione, si limita a impedire che esse possano affondare, ed a conservare in luogo chiuso gli oggetti di dotazione eventualmente trovati a bordo.

« La barca a motore Caij 61 K risulta di proprietà della Compagnia pescatori di Budva, ed è stata presa da tre profughi provenienti da Spalato, per fuggire in Italia.

« Il Ministero degli affari esteri è stato già interessato al riguardo e si attende ora che la Legazione jugoslava faccia conoscere il suo pensiero circa la suddetta motobarca ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
TAMBRONI.

SILIPO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere il suo pensiero circa la richiesta della ditta Romano, relativa all'istituzione di un servizio automobilistico Catanzaro-Crotone e viceversa.

« È opinione dell'interrogante che l'istituzione di detto servizio sia estremamente utile, in quanto con esso si verrebbero ad integrare

gli attuali mezzi di comunicazione tra il capoluogo e l'importantissimo centro industriale ed economico di Crotone ». (5498).

RISPOSTA. — « Al riguardo mi pregio comunicare che dall'ottobre 1945 si svolge, in regime di concessione, l'autoservizio Crotone-Catanzaro, esercitato con una coppia di corse giornaliere nel senso appunto da Crotone a Catanzaro.

« La richiesta, a suo tempo fatta, dall'impresa concessionaria di intensificare il programma di esercizio attivando una nuova coppia di corse con partenza al mattino da Catanzaro per Crotone è stata diligentemente istruita.

« Tale istruttoria, in conformità ai criteri sin dal 1949 stabiliti, è stata anche esperita, facendo esaminare e discutere la questione in pubblica riunione compartimentale, nel corso della quale, oltre a prendere atto dei pareri di massima favorevoli espressi da alcune delle organizzazioni locali, è stata raccolta l'opposizione del rappresentante, in quella riunione, delle ferrovie dello Stato.

« A seguito di tale opposizione, la questione è stata rimessa alla commissione ministeriale per le autolinee, istituita presso questo Ministero, al fine di pronunciarsi, ove divergenti punti di vista vengano espressi in sede compartimentale, sull'ammissibilità, in rapporto all'esercizio ferroviario statale, di nuovi autoservizi o d'intensificazione di servizi già istituiti.

« Detta commissione, ritenuto che le esigenze del traffico, nei due sensi, tra Crotone e Catanzaro possono considerarsi sufficientemente soddisfatte dalle attuali possibilità di relazioni ferroviarie ed automobilistiche, si è espressa per l'inammissibilità della richiesta seconda coppia di corse automobilistiche tra i due centri.

« A tale pronuncia la commissione è intervenuta, tenendo presente che tra Crotone e Catanzaro Marina si effettuano quotidianamente, nei due sensi, otto coppie di treni giornaliere, tutte in coincidenza con le corse ferroviarie che, con transito e sosta a Catanzaro Sala, vengono svolte sulla tratta Sant'Eufemia Lamezia-Catanzaro Marina.

« In particolare la commissione ha rilevato che, con i treni in partenza da Catanzaro Sala alle ore 6,39 ed alle 8,46 è data la possibilità ai viaggiatori di arrivare a Crotone alle ore 9 ed alle ore 11, con conseguente possibilità di rientrare in sede in giornata, dopo il disbrigo dei propri affari.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1951

« Le ragioni, in base alle quali la commissione si è pronunciata per il rigetto della richiesta d'intensificare l'autolinea Crotone-Catanzaro, sono sembrate al mio predecessore tali da farlo aderire al parere della commissione stessa per definire negativamente la richiesta.

« Allo stato attuale non si hanno motivi per dissentire dalle ragioni che hanno portato a tale determinazione; ciononpertanto si è disposto per un riesame della questione, al fine di vedere se emergano nuove circostanze che consiglino, sentita sempre la commissione per le autolinee, di adottare una diversa soluzione ».

*Il Ministro*  
CAMPILLI.

SULLO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se intende proporre un disegno di legge a favore degli appartenenti alle disciolte Legioni libiche che abbiano compiuto nel Corpo un certo numero di anni di servizio.

« L'interrogante ritiene che sia giunto il momento di valutare più equamente la sorte di questo sparutissimo gruppo di italiani, che non possono essere certo condannati alla fame ed alla disoccupazione solo perché le Legioni libiche erano formalmente collegate con la defunta milizia, tanto più che gli appartenenti ad altre milizie hanno trovato in questi ultimi anni maggiore comprensione e considerazione ». (5295).

RISPOSTA. — « Presso le legioni libiche della m.v.s.n. prestavano servizio sottufficiali appartenenti alla m.v.s.n. e sottufficiali dell'Esercito in carriera continuativa, comandati o trasferiti in dette legioni.

« Questi ultimi sono stati già riammessi nell'Esercito, sempre che, naturalmente, il procedimento di discriminazione esperito nei loro confronti abbia avuto esito favorevole. I primi, invece, come appartenenti alla milizia, sono stati collocati in congedo a' sensi del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, relativo allo scioglimento della milizia.

« Le posizioni di stato delle due predette categorie di sottufficiali sono, pertanto, definite, né è possibile adottare altri o diversi provvedimenti di carattere amministrativo nei riguardi del personale di cui trattasi, come, d'altronde, ha riconosciuto anche il Consiglio di Stato con decisione n. 361 di rep. in data 24 maggio 1950 (causa Cocco Antonio contro il Ministero della difesa).

« Per quanto riguarda la possibilità di provvedere con nuove norme di carattere legi-

slativo sono stati esaminati i seguenti desideri dei sottufficiali in parola, prospettati a questo Ministero da quello dell'Africa Italiana:

a) riconoscimento della posizione di sottufficiali in carriera continuativa dell'Esercito con conseguente richiamo in servizio;

b) collocamento in congedo ai sensi ed agli effetti del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, qualora nei riguardi del personale in questione non si renda possibile adottare il provvedimento di cui alla precedente lettera a);

c) in via subordinata, il riconoscimento di un particolare trattamento economico di quiescenza e del diritto all'ammissione ad impieghi civili in applicazione dell'articolo 14 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514.

« Al riguardo si fa presente quanto segue:

1°) non si ravvisa l'opportunità di promuovere alcun provvedimento legislativo inteso a riconoscere ai sottufficiali in questione la posizione di sottufficiali in carriera continuativa nell'Esercito e ciò, fra l'altro, per i motivi ampiamente trattati nella suddetta decisione del Consiglio di Stato. D'altronde un provvedimento siffatto mal si giustificerebbe ove fosse adottato soltanto in favore degli appartenenti alle ex legioni libiche e non fosse esteso anche a tutto il personale della disciolta m.v.s.n. in servizio permanente o in carriera continuativa, con il che, però, il provvedimento assumerebbe tale estensione da arrecare sensibili effetti negativi nei riguardi degli organici dell'Esercito;

2°) ai sottufficiali delle legioni libiche non possono essere applicate le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, in quanto essi non sono sottufficiali in carriera continuativa dell'Esercito. Per tale motivo non possono trovare applicazione nei riguardi del personale in argomento neanche le disposizioni di cui all'articolo 14 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, riguardanti il passaggio all'impiego civile dei sottufficiali dell'Esercito.

« Questo Ministero, peraltro, ha studiato la possibilità di concedere al personale della disciolta m.v.s.n. e sue specialità (compresi, quindi, i sottufficiali in parola) un particolare trattamento di quiescenza ed al riguardo sono state formulate idonee proposte, attualmente all'esame del Ministero del tesoro ».

*Il Ministro della difesa*  
PACCIARDI.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1951

TRIMARCHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non intenda che tra le opere stradali che sono in programmazione sul bilancio dei lavori pubblici e quelle che si eseguiranno coi fondi della Cassa per il Mezzogiorno, non venga data la precedenza alla bitumatura delle strade esistenti o di imminente costruzione e che servono ad allacciare i comuni con le strade statali.

« L'interrogante fa rilevare come diverse strade costruite a spese dello Stato, non essendo state bitumate, si sono rovinare, mentre altre, per le quali si è migliorato il fondo stradale con notevoli spese, sempre per mancanza di bitumatura, dopo qualche anno sono tornate ad essere inservibili.

« In particolare fa presente che per molti comuni della provincia di Messina, fra cui Tusa, Pettineo, Cesarò, Capizzi, Mistretta, Spadafora San Martino, ecc., è necessaria la bitumatura delle strade che allacciano i detti comuni alle strade nazionali per far sì che esse si conservino a lungo e quindi le opere che sono state costruite nel passato non vadano a male.

« L'interrogante chiede di conoscere se il Ministero dei lavori pubblici, quale supremo organo tecnico dello Stato per le opere pubbliche, non intenda intervenire, anche presso la Cassa per il Mezzogiorno e gli altri organi dello Stato e della Regione siciliana, cui sono affidate costruzioni di opere stradali, perché si tengano presenti le necessità tecniche che esigono la bitumatura delle strade per la buona conservazione di esse, onde i soldi del contribuente non vengano spesi male ». (5525).

RISPOSTA. — « Alla bitumatura delle strade comunali esistenti devono provvedere gli enti interessati in quanto la legislazione vigente non prevede l'intervento dello Stato per lavori del genere.

« Nessuna azione può quindi svolgere questo Ministero presso la Cassa per il Mezzogiorno nonché presso gli altri organi dello Stato e della Regione siciliana perché siano tenute presenti le necessità tecniche ai fini della bitumatura delle dette strade ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

TROISI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere i motivi della mancata applicazione della legge 15 luglio 1950, n. 539, nel campo dell'assistenza protetica ed ospedaliera e se non ritengano necessario disporre, in attesa dell'annunziato nuovo provvedimento legisla-

tivo, la estensione dell'attività assistenziale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ai mutilati per servizio ». (5623).

RISPOSTA. — « Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri concerne l'assistenza protetica, sanitaria ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi per servizio civile, e sarà presentato al Parlamento non appena sarà stato perfezionato il relativo decreto di autorizzazione.

« Per quanto riguarda il riferimento dei mezzi finanziari il Ministero del tesoro ebbe, a suo tempo, a prenotare, agli effetti della copertura, l'onere di lire 50.000.000 derivanti dalla applicazione del provvedimento relativo alla assistenza protetica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi a causa di servizio per l'esercizio 1950-51, ed a stanziare al capitolo 453 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) del bilancio di detto Ministero, la somma di lire 100.000.000 per il finanziamento relativo all'esercizio 1951-52 del provvedimento medesimo.

« Alla copertura dell'onere di lire 50 milioni per l'esercizio 1950-51 è stato possibile provvedere soltanto con le maggiori entrate accertate con il quarto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio, testé approvato dal Consiglio dei ministri.

« Pertanto il provvedimento di cui trattasi può avere ulteriore corso, subordinatamente, peraltro, all'approvazione da parte delle Camere del provvedimento legislativo di variazioni al bilancio di cui sopra è cenno, e la detta assistenza potrà avere concreta attuazione quando si potrà disporre dei mezzi finanziari previsti ».

*Il Ministro dell'interno*  
SCELBA.

VIOLA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere i motivi che hanno impedito l'accoglimento della seguente proposta fatta a suo tempo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

« Incrementare i fondi messi a disposizione dell'Opera nazionale combattenti per il credito alle cooperative agricole di ex combattenti e reduci, con il residuo di lire 700 milioni non utilizzato delle somme stanziate in bilancio in conformità del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, riguardante provvidenze a favore dei reduci ». (5408)

RISPOSTA. — « Nell'esercizio finanziario 1946-47 venne stanziata al capitolo n. 46-*quater* dello stato di previsione della spesa del Mini-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1951

stero del lavoro e della previdenza sociale la somma di lire un miliardo per provvedere, in applicazione dell'articolo 17 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, all'acquisto dei materiali A.R.A.R. da assegnare ai reduci.

« Poiché tale iniziativa non ebbe ad incontrare il favore dei reduci medesimi, dello stanziamento del capitolo rimasero disponibili circa 700 milioni.

« Il Ministero suddetto ha proposto, con apposito schema di disegno di legge, di destinare la somma in parola alla ulteriore concessione di crediti ai reduci, in armonia al disposto dell'articolo 18 del già citato decreto legislativo n. 240, e per la quale forma di assistenza venne stanziata nell'esercizio 1946-1947 la somma di lire 900 milioni, dimostrasi insufficiente allo scopo.

« Questa Amministrazione non ha potuto aderire alla proposta medesima perché in contrasto con le norme fondamentali del vigente ordinamento amministrativo-contabile dello Stato, che vietano di destinare fondi di bilancio a scopi diversi da quelli per i quali furono stanziati, e di utilizzare le somme di

un dato esercizio per finanziare spese pertinenti ad un'altra gestione.

« Inoltre, giusta la concorde interpretazione data dalle Commissioni di finanza e tesoro delle Assemblee legislative all'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione, portata a conoscenza di tutte le Amministrazioni dello Stato con la circolare di questo Ministero n. 130870 del 21 dicembre 1948, a nuove o maggiori spese si deve provvedere con nuove o maggiori entrate accertate nello stesso esercizio oppure con riduzioni di stanziamenti di altri capitoli del bilancio del medesimo esercizio finanziario.

« Oltre che per le suesposte considerazioni, questo Ministero non può aderire ad ulteriori spese per l'assistenza post-bellica, anche perché, dato il tempo trascorso dalla fine della guerra, tale assistenza dovrebbe sempre più ridursi ».

*Il Ministro*  
PELLA.